CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 3 febbraio 2025

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 00000223 del 03/02/2025
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 531

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024 N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36.

Con l'approvazione del decreto legislativo in oggetto, cd. "Correttivo", sono state introdotte numerose e rilevanti modifiche all'impianto del Codice dei contratti pubblici.

Si intende, pertanto, porre l'attenzione su alcune disposizioni, entrate in vigore il 31 dicembre 2024, volte a risolvere criticità, incongruenze e disfunzioni emerse nell'applicazione del citato Codice, che risultano di particolare interesse.

*** * ***

All'**art. 41 del Codice dei contratti pubblici**, viene introdotto il **comma 5-bis**, che prevede che - in alternativa all'omissione del primo livello di progettazione - i **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica** costituito almeno dai seguenti elaborati: a) relazione generale; b) computo metrico estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con stima dei costi.

Ancora all'**art. 41 del Codice dei contratti pubblici**, viene aggiunto il **comma 8-bis**, che dispone: "*In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i **contratti di progettazione** stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in **clausole espresse** le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista **per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva**, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È **nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione** che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.*"

Sempre all'**art. 41 del Codice dei contratti pubblici**, con:

- l'introduzione del **comma 15-bis**, si prevede che, per garantire l'applicazione del **principio dell'equo compenso** in attuazione dell'art. 8, comma 2, secondo periodo, i **corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13**, comprensivi dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo **da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro**, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei seguenti criteri: a) in relazione al **65 per cento** dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art.108, comma 5, consentendosi così di individuare la **componente non ribassabile** dell'importo complessivo; b) il restante **35 per cento** dell'importo da porre a base di gara può essere **assoggettato a ribasso** in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante deve definire il **punteggio relativo all'offerta economica** secondo i **metodi di calcolo** di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilire un **tetto massimo** per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;
- l'introduzione del comma 15-ter, viene ribadito che restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale;
- l'introduzione del **comma 15-quater**, si prevede che per i **contratti dei servizi di ingegneria e di architettura e di progettazione oggetto di affidamento diretto** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), i **corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13** possono essere **ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento**.

All'**art. 45 del Codice dei contratti pubblici**, vengono introdotte, al **comma 4**, **nuove disposizioni in materia di incentivi alle funzioni tecniche**.

All'**art. 49 del Codice dei contratti pubblici**, si prevede, al **comma 4**, che il **contraente uscente** può essere **reinvitato o** essere **individuato quale affidatario diretto in casi motivati**, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, "*previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa*".

All'**art. 57 del Codice dei contratti pubblici**, viene aggiunto il **comma 2-bis**, che dispone: "*L'allegato II.3 prevede* ***meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere*** *e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.*"

All'**art. 67 del Codice dei contratti pubblici**, si precisa, al **comma 1**, che i **requisiti di capacità tecnica e finanziaria** per l'ammissione alle procedure di affidamento **dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati.

All'**art. 116 del Codice dei contratti pubblici**, si rideterminano, ai **commi 4, 4-bis e 4-ter**, le modalità per effettuare le **attività di collaudo dei lavori** da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che sono e che non sono amministrazioni pubbliche.

All'**art. 119 del Codice dei contratti pubblici**, al **comma 17**, si precisa: "*Nel caso in cui l'esecuzione delle **prestazioni affidate in subappalto** sia **oggetto di ulteriore subappalto** si applicano a quest'ultimo le **disposizioni previste** dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.*"

All'**art. 120 del Codice dei contratti pubblici**, al **comma 1**, si sottolinea che le **varianti in corso d'opera** sono da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto, oltre che negli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, nelle ipotesi di **rinvenimenti imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione**, nonché nelle ipotesi di **difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili non prevedibili** dalle parti **in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate** al momento della progettazione.

Allo stesso **art. 120 del Codice dei contratti pubblici**, al **comma 7**, si precisano le **modifiche al progetto o** le **modifiche contrattuali** proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore che non sono considerate sostanziali.

Infine, all'**art. 120 del Codice dei contratti pubblici**, al **comma 15-bis**, si prevede: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in **contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.*"

All'**art. 125 del Codice dei contratti pubblici**, al **comma 1**, si introducono novità in tema di **anticipazione del corrispettivo**.

All'**art. 126 del Codice dei contratti pubblici**, viene introdotto il **comma 2-bis**, che dispone: "*Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di **appalti di servizi** e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i **criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare***."

All'**allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici**, nell'articolato, vengono apportate numerose modifiche volte, soprattutto, all'adozione dei **metodi e strumenti di gestione informativa digitale**, valorizzando anche i sistemi informativi geografici (**Geographical Information System - GIS**).

All'**allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici**, si dispone che:

- i soggetti che **alla data del 1° luglio 2023** ricoprivano l'**incarico di direttore tecnico** di un operatore economico qualificato SOA – quindi, anche i geologi – risultante da un attestato in corso di validità **possono continuare** a svolgere tali funzioni (**art. 25, comma 2-bis**);
- nei **servizi di architettura e ingegneria e** negli **altri servizi tecnici**, i **requisiti economico-finanziari** sono dimostrati tramite una **copertura assicurativa con massimale pari al 10 per cento dell'importo delle opere o**, in alternativa, da un **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti** la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto (**art. 40, comma 1-bis**);

- con riferimento ai **medesimi servizi**, per i requisiti di **capacità tecnica e professionale**, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, **nei precedenti dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara, **contratti analoghi** a quelli in affidamento, **sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati** (**art. 40, comma 1-bis**).

All'**allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici**, si prevede che:

- per gli appalti per cui è obbligatoria l'**adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni**, dovrà applicarsi un **incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari** e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale;
- i punteggi da attribuire alle **offerte economiche** presentate per gli affidamenti dei **servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro** debbono essere determinati secondo un **metodo di calcolo di natura non lineare**, puntualmente descritto, in considerazione di quanto previsto dal correlato art. 41 in materia di **equo compenso**.

*** * ***

Con riserva di fornire ogni ulteriore chiarimento specifico rispetto alle disposizioni sopra menzionate e/o in relazione ad ulteriori previsioni di interesse, ove dovesse rendersi necessario in sede applicativa, si invitano gli Ordini Regionali a dare massima diffusione alla presente tra gli iscritti agli Albi regionali e tra gli altri operatori del settore – ivi incluse le stazioni appaltanti e gli enti concedenti – sul territorio di competenza.

Cordiali saluti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

IL PRESIDENTE
Arcangelo Francesco Violo